

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBT UT TRANI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 250
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 03/04/2023 REGISTRATO IL 17/04/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000250

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92080610725 UTOPIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZION
ID. TELEMATICO: TUZ23L000250000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 92080610725

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PERVENUTA TRAMITE PEC PROT. N. 24653 DEL 06/04/2023
E PROT. N. 25930 DEL 13/04/2023

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(non soggetto ad imposta di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017)

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di Aprile, alle ore 20:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione UTOPIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

I soci presenti, chiamano a presiedere il Sig. GALLICCHIO ANTONIO, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e LA Sig.ra DE TOMA DALILA quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti nr. 7 soci su un nr. 7 totale di soci iscritti al libro soci, e che le stesse presenze sono attestate dal figlio firme allegato al presente verbale, dichiara l'Assemblea validata a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla Regione Puglia – DIPARTIMENTO WELFARE Protocollo r_puglia/A00_192/PROT/30/03/2023/0007024. Il Presidente comunica all'Assemblea che a seguito di istanza di iscrizione al RUNTS, la Regione nella persona del funzionario incaricato comunica con nota di cui sopra che per adeguare lo statuto alla vigente normativa in materia di Associazioni di promozione Sociale bisogna modificare lo Statuto eliminando l'attività di "protezione civile" in quanto non compatibile con la tipologia di ente per il quale si richiede iscrizione al RUNTS.

Il presidente pertanto dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

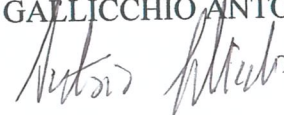
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente atto.

Alle ore 21:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario
DE TOMA DALILA



Il Presidente
GALLICCHIO ANTONIO



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Utopia"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Trani (BT), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **Associazione di Promozione Sociale "UTOPIA"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione di Promozione Sociale "UTOPIA", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22.01.2004 n.42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016 n.166, successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8.03.2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, co.266 della legge 24.12.2007 n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'Associazione pertanto si pone come obiettivi principali:

- impegnarsi a favore del riscatto sociale e morale e della piena realizzazione come persona umana di quanti si trovano in situazioni di svantaggio;
- promuovere il volontariato inteso come partecipazione personale, spontanea e gratuita alle azioni di solidarietà intraprese dall'Associazione per perseguire le sue finalità;
- promuovere una cultura della solidarietà e del servizio che parta dalla famiglia e abbia al centro la famiglia, evitando la frammentazione delle problematiche e la segmentazione del disagio al fine di avere uno sguardo il più ampio possibile sulla realtà sociale e intervenire, così, nello specifico e nel particolare senza trascurare il contesto generale in cui nasce e si sviluppa un problema sociale.
- offrire un aiuto alle famiglie e creare un diversivo all'ambiente in cui vivono i disabili, in un clima sereno e di amicizia;
- poter stabilire dei rapporti di conoscenza e di dialogo reciproco tra disabile e disabile, disabile e volontario e famiglie;
- essere presenza attiva all'interno del territorio creando dei momenti di partecipazione con le realtà associative e culturali locali;
- essere punto di riferimento e di incontro per tutte quelle persone che vivono situazioni di bisogno e/o emarginazione;
- realizzare, sviluppare, favorire e promuovere attività ed iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente in tutti i suoi aspetti paesaggistici, culturali e sociali, con particolare riferimento al territorio Pugliese;
- salvaguardia e recupero dei beni culturali e ambientali;
- formare e aggiornare operatori, animatori, addetti turistici e guide mediante corsi e convegni a carattere locale e nazionale, idonei ad assistere disabili, minori e anziani anche nella loro permanenza in centri estivi;
- realizzare iniziative di relazione con le istituzioni perchè promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini;
- offrire progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell' Unione europea e non, offrire animazione e laboratori didattici per bambini volti a favorire l' interesse e la creatività degli stessi;
- realizzare colonie estive e campi scuola per bambini e anziani;
- promuovere l'effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
- favorire la formazione e lo sviluppo del volontariato offrendo informazione, notizie, documentazione di protezione civile e tutela ambientale, provinciale, Regionale, Nazionale;
- operare per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del territorio;
- promuovere di norma iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a livello locale, provinciale e regionale a favore delle Associazioni di volontariato e strutture pubbliche o private, garantendo l'organizzazione di corsi certificati anche a norma di legge;

Per il raggiungimento dei propri obiettivi saranno pertanto svolte le attività di seguito elencate:

-sportello pedagogico; sportello Psicologico; coaching individuale e di gruppo; formazione di ogni ordine e grado (e tutte le declinazioni), nonché la formazione professionale; formazione rivolta ad enti del terzo settore; sostegno alla riqualificazione e sviluppo sociale delle fasce di popolazione svantaggiate mediante la istruzione di persone di ogni età, la rialfabetizzazione di persone che sono uscite dalla formazione pubblica o privata senza sufficienti cognizioni, il riaggiornamento e la formazione avanzata di coloro che non trovano occupazione per dequalificazione, ed ogni altra azione nel campo della coscienza dei diritti civili e politici degli individui e delle loro formazioni sociali e familiari; istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali e quadriennali di leFP; corsi di formazione abilitanti, professionalizzanti e che possano facilitare l'accesso del mondo del lavoro; promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi; organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti; favorire incontri, seminari, tavole rotonde; partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale; accreditarsi presso le strutture preposte per il riconoscimento dei corsi di formazione; pubblicazione di contenuti a scopo divulgativo editoriale (libri, e-book, articoli, brochure, infografiche, video, agende tematiche); logopedia; psicomotricità; sostegno scolastico; baby sitting domiciliare; puericultura domiciliare; doposcuola domiciliare; corsi di Yoga e meditazione; formazione accreditata MIUR; corsi ABA; laboratori creativi, manipolativi, ludico-espressivi, artistici, educativi, performativi, trasformativi; mindfulness; terapia ABA; corsi in lingua; -attività ludico ricreative per bambini e ragazzi; apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia ai sensi della legge regionale 10/07/2006, in particolare: Comunità familiare, Comunità educativa, Comunità di pronta accoglienza, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Centro socio-educativo diurno, Asilo nido, Asilo micronido; apertura e gestione di apposite strutture per disabili ai sensi della legge regionale 10/07/2006, in particolare: comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenze protette, residenze sociali assistenziale, centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi; comunità di tipo familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata; apertura e gestione di apposite strutture per adulti con problematiche sociali ai sensi della legge regionale 10/07/2006, in particolare: comunità alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza per adulti, case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora; sportello sociale; assistenza educativa domiciliare; ludoteca; servizio per l'integrazione scolastica sociale e sociale extrascolastica dei diversamente abili; centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; mediazione familiare; casa famiglia; orientamento per studenti uscenti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado; orientamento per la carriera lavorativa; creazione di eventi musicali, diffusione della cultura musicale e della conoscenza del suono; gruppi letterari, educazione alla lettura, alla letteratura e alla scrittura; comunità culturale sulla conoscenza del cinema; viaggi, gite ed escursioni a scopo educativo e culturale; co-working; crowd-founding;; organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'associazione potrà effettuare operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali occasionali e marginali correlate allo scopo sociale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo, laddove eletto; d) Il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: • almeno una volta all'anno; • entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-

mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti: • discute ed approva il bilancio; • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; • definisce il programma generale annuale di attività; • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; • procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; • delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; • delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono

chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: • elegge tra i propri componenti il presidente; • elegge tra i propri componenti il vice presidente; • elegge il tesoriere e il segretario; • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; • cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; • predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; • individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; • predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; • conferisce procure generali e speciali; • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; • propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; • ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative degli aderenti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.